

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE,

DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 Disposizione generale

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:
 - il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (*G.U. n. 239 del 12/10/1990*);
 - le Circolari del Ministero della Sanità 24/6/1993 n. 24 e 31/7/1998, n. 10;
 - il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (*Suppl. ord. n. 223/L alla G.U. n. 303 del 30/12/2000*);
 - la L. 30/3/2001, n. 130 (*G.U. n. 91 del 19/4/2001*);
 - il D.P.R. 15/7/2003 n. 254 (*G.U. n. 211 dell'11/9/2003*);
 - la L.R. Lazio 28/04/2006, n.4 art.192 (*B.U.R.T. n. 12 del 29/04/2006*).
3. Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 398 del 10/09/1982, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 2 Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione delle salme è compito istituzionale del Comune, che può essere esercitato direttamente o tramite concessione a terzi.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 (a), non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990 (d).

Art. 4

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990 (d)
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 5

Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 6 Diverse destinazioni delle ceneri

1. Si indicano di seguito le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.
2. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);
 - conservate in appositi spazi cimiteriali secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (e);
 - inumate in un'area appositamente individuata all'interno del Cimitero.
 - consegnate al soggetto affidatario (affidamento).
3. Le ceneri possono anche essere disperse.
4. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Genzano di Roma. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

Art. 7 Inumazione dell'urna cineraria

1. L'inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.
2. Per l'inumazione delle ceneri deve essere corrisposta una tariffa. La tariffa non è comprensiva del cippo e della targhetta.
3. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.
4. Il periodo di inumazione può essere rinnovato, a discrezione del Comune con riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine di 5 anni, al massimo per ulteriori 2 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.
5. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna.
6. Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al il vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Genzano di Roma.

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 8

Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
 - c. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettere b) e c), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Genzano di Roma nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 (f), c.d. cinerario comune se esistente, ovvero nell'ossario comune.

Art. 9
Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
 - il luogo di effettiva conservazione;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza;
 - la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:
 - dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso;
 - ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.
4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (c).
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a. l'esecutore testamentario;
 - b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
 - c. dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

Art. 11
Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita, oltre che nei luoghi di cui all'art. 162 Legge Regionale Lazio n.4/2006 **(f)**, nei seguenti:
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa ;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nel cinerario comune, se esistente, ovvero nell'ossario comune;
 - in area a ciò destinata posta nel Cimitero comunale di cui all'art.80 comma 6 del D.P.R. 285/1990;
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada" **(h)**.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 12
Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;
2. L'urna cineraria vuota può essere riconsegnata al cimitero.
3. La consegna dell'urna cineraria da parte del Comune è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri. Una copia dell'autorizzazione è conservata presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel Cimitero comunale apposita targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento del nominativo del defunto all'interno di tale targa è a carico del richiedente, previo pagamento di apposita tariffa.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 14

Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile, in apposito registro.

Art. 15

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

Art. 16
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (i).

Art. 17
Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Genzano di Roma favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie.
2. A tal fine impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità.

LEGENDA

(a) Artt. 78, 80 e 81 DPR n. 285/1990

Articolo 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

(b) Art. 4 regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

la cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(c) Art. 38 DPR n. 445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(d) Artt. 79 commi 4 e 5 DPR n. 285/1990

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 (autorizzazione alla cremazione) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria

(e) Art. 80 comma 3 D.P.R. n. 285/1990

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

(f) Art. 162 LRL n. 4/2006

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) nei centri abitati come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 (Nuovo codice della strada)
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

(g) Art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/1990

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

(h) Art. 3 D. Lgs. n. 285/1992

Definizioni stradali e di traffico.

Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

(i) Art. 7 bis D. Lgs.n. 267/2000

Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I N D I C E

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 – Disposizione generale.....	2
Art. 2 – Esercizio della cremazione.....	2
Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri.....	2-3
Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.....	3
Art. 5 – Caratteristiche delle urne cinerarie.....	4

CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI

Art. 6 – Diverse destinazioni delle ceneri	5
Art. 7 – Inumazione dell’urna cineraria	5

SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Art. 8 – Soggetto affidatario dell’urna cineraria.....	6-7
Art. 9 – Procedura per l’affidamento	7

SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 – Dispersione delle ceneri	8
Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri	9
Art. 12 – Procedura per la dispersione	9

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Senso comunitario della morte	10
Art. 14 – Registri per l’affidamento e la dispersione	10
Art. 15 – Deposito provvisorio	10
Art. 16 - Sanzioni	11
Art. 17 - Informazioni ai cittadini	11